



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 1 c. 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale - IUC -, la quale si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTA** la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) che conferma quanto sopra riportato;

**VISTO** il Decreto del Ministero degli Interni 16 marzo 2015, che differisce al 31 maggio 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015;

**CONSIDERATO** che, alla luce di tale termine, il Comune non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, nè all'approvazione del Piano Finanziario necessario per l'approvazione delle tariffe della TARI relative all'anno 2015;

**CHE**, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla Legge 190/2014 riconferma le modalità dettate dalla Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013 in materia di Tributi locali;

**CHE**, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**CONSIDERATO CHE**, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, recentemente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, prevede che il "*versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno*";

**VISTA** la nota prot. 5648 del 24.3.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Dipartimento Finanze, con la quale viene chiarito che la suddetta norma attribuisce ai Comuni piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali, ed ha altresì precisato che, nelle more dell'approvazione del regolamento disciplinante il tributo, è possibile prevedere il versamento di acconti sulla base di quanto dovuto dai contribuenti per l'annualità precedente;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione, consapevole della difficoltà economica contingente, intende operare una equa ripartizione temporale delle scadenze di pagamento durante l'anno corrente con l'obiettivo di agevolare i contribuenti consentendo loro di avvalersi del pagamento rateale, che diversamente si troverebbero nella condizione di dover affrontare il versamento

delle somme dovute a titolo di TARI in un'unica soluzione, ovvero in prossimità della scadenza per il versamento dell'IMU, ove dovuta;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, e nelle more dell'approvazione del regolamento disciplinante la TARI, di fissare tre scadenze per il versamento del tributo stesso per l'anno 2015, come di seguito specificate:

1. n.2 acconti (complessivamente in misura pari a 2/3 del tributo rifiuti 2014)
  - Rata 1 30 maggio 2015 (in misura pari a 1/3 del tributo rifiuti 2014)
  - Rata 2 31 luglio 2015 (in misura pari a 1/3 del tributo rifiuti 2014)

2. - saldo (a conguaglio)

30 Novembre 2015

con la facoltà per il contribuente di versare l'importo totale indicato nei singoli avvisi di pagamento entro la prima scadenza utile riportata sugli avvisi stessi (30 maggio 2015) ovvero di effettuare i versamenti secondo la rateazione proposta;

VISTI i pareri resi dai Funzionari Responsabili in merito alle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

#### SI PROPONE

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2)DI APPROVARE le seguenti scadenze di versamento della tassa sui rifiuti - TARI – per l' anno 2015:

- n.2 acconti (complessivamente in misura pari a 2/3 del tributo rifiuti 2014)

Rata 1 30 maggio 2015 (in misura pari a 1/3 del tributo rifiuti 2014)

Rata 2 31 luglio 2015 (in misura pari a 1/3 del tributo rifiuti 2014)

- saldo (a conguaglio)

30 Novembre 2015

con la facoltà per il contribuente di versare l'importo totale indicato nei singoli avvisi di pagamento entro la prima scadenza utile riportata sugli avvisi stessi (30 maggio 2015 ) ovvero di effettuare i versamenti secondo la rateazione proposta;

3)DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto anche sul sito web istituzionale.